



COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 del 07/07/2026

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c.1, lett. a) D. Lgs. 267/2000 derivante da sentenza n. 854/2026 emessa dalla Corte di Appello di Palermo Prima Sezione Civile R.G., in favore della sig.ra Soldano Maria Immacolata e dell'Erario, nel procedimento civile 1946/2022, nel contenzioso con il Comune di Ribera.

L'anno duemilaventisei il giorno sette del mese di Luglio, alle ore 20,00 in Ribera, nella sala consiliare di questo Comune, a seguito di regolare invito diramato ai sensi delle vigenti norme, dopo l'ora di sospensione per mancanza di numero legale, si è riunito oggi in seduta ordinaria ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Pres. Ass.				Pres. Ass.			
1	ANGILERI MARIA GRAZIA	X		9	MESSINA GASPARE		X
2	DAINO SALVATORE	X		10	MULE' FEDERICA		X
3	D'ANGELO VIVIANA	X		11	PEDALINO ANTONINO	X	
4	D'ANNA MARCELLO		X	12	PROVENZANO ROSARIA	X	
5	DI GRADO GIUSY	X		13	SCIACCHITANO ALESSIA	X	
6	GULLO PAOLO	X		14	SIRAGUSA PIETRO	X	
7	MANTO ARIANNA	X		15	ZAMBITO VALERIA ROSALIA	X	
8	MARINO FABRIZIO	X		16	ZICARI RITA	X	

Assume la Presidenza l'Avv. Rita Zicari, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale Leonardo Misuraca.

Constatata la presenza di numero 13 Consiglieri su 16 assegnati a questo Comune, risultano assenti i Consiglieri D'Anna, Messina e Mulè, si è riconosciuto a termine dell'art. 21 della L.R. n° 26 del 01/09/1993, essere legale il numero degli intervenuti per potere deliberare sulla proposta sopra indicata.

Si dà atto che sono presenti alla seduta per la G.C.: il Sindaco Carmelo Pace, gli Assessori , Alongi Pierpaolo, Davide Caico, Lucia Casimiro, Domizia Ferraro, Nicola Inglese.

Svolgono le funzioni di scrutatori nominati dal Presidente i Signori Consiglieri: D'Angelo, Daino, Messina.

Proposta di deliberazione consiliare allegata

Il Presidente passa alla trattazione del punto in oggetto specificato e dà la parola al Segretario Generale, Dott. Leonardo Misuraca, il quale illustra la proposta.

Il Presidente poichè non ci sono interventi pone ai voti la proposta avente per oggetto:

“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 c.1, lett. a) D. Lgs. 267/2000 derivante da sentenza n. 854/2026 emessa dalla Corte di Appello di Palermo Prima Sezione Civile R.G., in favore della sig.ra Soldano Maria Immacolata e dell’Erario, nel procedimento civile 1946/2022, nel contenzioso con il Comune di Ribera.”

Consiglieri presenti 13

Favorevoli 13

Il Consiglio approva con 13 voti favorevoli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Constatato l’esito della votazione;

D E L I B E R A

di approvare integralmente l’allegata proposta di deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con tutti i suoi elementi costitutivi, quali premesse, narrativa, motivazione e dispositivo, e che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Il Presidente chiede di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Consiglieri presenti 13

Favorevoli 13

Il Consiglio approva con 13 voti favorevoli.



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
1° SETTORE – Affari Generali
Ufficio Legale

Inserita nella deliberazione di C.C.

SETTORE 1°

N.

DEL

Oggetto:	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 derivante da sentenza n. 854/2026 emessa dalla Corte di Appello di Palermo Prima Sezione Civile, in favore della Sig.ra Soldano Maria Immacolata e dell'Erario, nel procedimento civile R.G. 1946/2022, nel contenzioso con il Comune di Ribera.
-----------------	--

Premesso che:

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art. 194 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (tuel) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione, è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del consiglio comunale;
- l'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/00 prevede il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- Considerato, altresì, che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- Richiamato l'ex art. 336, comma 2, c.p.c. che recita: *"La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata"*;
- Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 derivante da sentenza n. 854/2026 emessa dalla Corte di Appello di Palermo Prima Sezione Civile, in favore della Sig.ra Soldano Maria Immacolata e dell'Erario, nel procedimento civile R.G. 886/2025, nel contenzioso con il Comune di Ribera", importo complessivo € 23.970,17, trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. n. 10043 del 15/05/2026;
- Preso atto del parere favorevole con rilievi del 29/05/2026 del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Pertanto, occorre riformulare la precedente proposta con i necessari chiarimenti/integrazioni richiesti dai Revisori dei Conti;
- Per quanto riguarda la voce inerente il disallineamento di € 189,40 relativa a interessi e rivalutazione è stata imputata al capitolo 10150801/1 "Spese legali" in quanto il capitolo 10180801/1 "Danni e risarcimenti" non presentava disponibilità per l'integrale imputazione delle somme dovute. La ripartizione è stata pertanto effettuata sulla base delle disponibilità di bilancio esistenti, garantendo la copertura finanziaria dell'intero debito dell'Ente;
- In relazione alla voce relativa alla restituzione delle somme già corrisposte al Comune dalla Sig.ra Soldano Maria Immacolata in esecuzione della Sentenza di primo grado, si prende atto della mancata menzione del

riferimento normativo e si precisa che la restituzione delle somme trova fondamento giuridico nell'art. 336, comma 2, c.p.c.;

- Con riferimento all'osservazione secondo cui il dispositivo della sentenza n. 854/2026 (giudizio di appello), al punto 4, liquida le spese di lite "in favore della ricorrente", si evidenzia che, nella precedente proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio, la Sig.ra Soldano Maria Immacolata è stata correttamente individuata quale beneficiaria delle somme liquidate, non essendo contenuta nel dispositivo alcuna disposizione di distrazione delle spese in favore dei procuratori costituiti; L'eventuale esistenza di atto di cessione del credito, prodotta dai difensori non incide sulla titolarità del credito risultante dal dispositivo della sentenza; Si evidenzia, altresì, che l'importo indicato nell'atto di cessione dell'Avvocato Vincenzo Parinisi per la somma pari ad € 1.376,14, non assume rilievo ai fini della quantificazione del debito fuori bilancio, in quanto nella precitata proposta è stata correttamente quantificata la somma relativa alle spese legali per € 1.364,18;

- Per quanto sopra esposto, si ritiene di dover confermare integralmente quanto già espresso nella precedente proposta di deliberazione, come opportunamente integrata e precisata con il presente atto;

- Ritenuto pertanto necessario proporre al Consiglio Comunale di procedere, ai sensi del su citato art. 194, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da Sentenza n. 854/2026 emessa dalla Corte di Appello di Palermo Prima Sezione Civile R.G. 1946/2022, nel contenzioso con il Comune di Ribera per la somma totale di € 23.970,17 così distinto :

► per la somma totale pari ad € 22.117,09 compreso gli interessi legali, le spese di lite per il giudizio di Appello, nonché il rimborso spese legali di primo grado pagate al Comune in favore della Sig.ra Soldano Maria Immacolata;

► per la somma pari ad € 1.853,08, per spese di lite di primo grado, compreso spese generali, CPA nonché dell'iva se dovuta in favore dell'Erario;

Prospetto:

► danno		€ 17.868,00 +
Interessi legali (31/03/2026 al 31/05/2026)		€ 47,78=
	totale	€ 17.915,78+
rimborso spese legali di primo grado pagate al Comune		€ 2.611,30+
interessi e rivalutazione monetaria dal 21/04/2023 al 31/05/2026		€ 225,83=
	totale	€ 20.752,91

► Spese di lite (Appello)		€ 992,00+
Spese generali		€ 148,80+
Cassa Avvocati		€ 45,63+
Spese vive		€ 177,75=
	totale	€ 1.364,18

TOTALE danno + spese di lite Appello € 22.117,09 a favore della Sig.ra Soldano Maria Immacolata

► Spese di lite primo grado in favore dell'Erario		€ 1.270,00+
Spese generali		€ 190,50+
Cassa Avvocati		€ 58,42+
IVA		€ 334,16=
	totale	€ 1.853,08

- Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n. 142 recepiti dall'art. 1, comma 1, lett i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del decreto legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i;

- Preso atto che la Cassazione con ordinanza 9385/2019 chiarisce che: "Il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali che non contenga la statuizione circa la debenza o anche solo l'esplicita determinazione della percentuale delle spese forfettarie rimborsabili ai sensi dell'art. 13 comma 10, della L n. 247/2012 e dell'art. 2 del d. m. n. 55/2014 è titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del 15% del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto motivatamente diminuita dal Giudice";

- Visto l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) che ha disposto che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della corte dei conti;

- Vista la deliberazione di C.C. n. 20 del 20/04/2026 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026 - 2028 (art. 170, comma 1, del D.Lgs 267/2000);

- Vista la deliberazione di C.C. n. 21 del 20/04/2026, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026 - 2028 ed allegati;

- Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 60 del 24/04/2026 ad oggetto: PEG 2026-2028- Assegnazione Risorse finanziarie ai Dirigenti;

- Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL in data

per quanto sopra specificato

PROPONE

1. Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett.

a) d. Lgs. 267/2000, per la somma totale pari ad € 22.117,09 compreso gli interessi legali, le spese di lite per il giudizio di Appello, nonché il rimborso spese legali di primo grado pagate al Comune in favore della Sig.ra Soldano Maria Immacolata derivante da sentenza n. 854/2026 emessa dalla Corte di Appello di Palermo Prima Sezione Civile, nel procedimento civile R.G. 1946/2022, nel contenzioso con il Comune di Ribera;

2. Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett.

a) d. Lgs. 267/2000, per la somma pari ad € 1.853,08, per spese di lite di primo grado, compreso spese generali, CPA nonché dell'iva se dovuta in favore dell'Erario derivante dalla suddetta Sentenza;

3. Di confermare gli impegni già prenotati n. 2860/2026 cap. 10180801/1, n. 2861/2026 cap. 10150801/1 e n. 2927/2026 cap. 10150801/1, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, dando atto che trova copertura nel modo seguente:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Esercizio
€ 20.563,51	1	11	1	10180801/1	2026
€ 1.553,58	1	5	1	10150801/1	2026
€ 1.853,08	1	5	1	10150801/1	2026

4. Di dare atto che la spesa prenotata con il presente provvedimento costituisce adempimento necessario la cui mancata adozione potrebbe arrecare danni all'Ente.

5. Di dare atto che la restituzione delle somme già corrisposte al Comune dalla Sig.ra Soldano Maria Immacolata in esecuzione della Sentenza di primo grado, trova fondamento giuridico nell'art. 336, comma 2, c.p.c.;

6. Di demandare al Dirigente responsabile del Settore I la predisposizione del provvedimento di liquidazione del debito fuori bilancio.

7. Dare atto che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi in capo al sottoscritto Dirigente competente ad adottare il presente atto.

8. Di trasmettere il presente provvedimento alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.

9. Di dare atto che la presente deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio verrà allegata, in copia, al rendiconto della gestione in corso ai sensi dell'articolo 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

10. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza della sua attuazione in quanto il ritardato pagamento potrebbe essere produttivo di danni.

L'Oper. Esp. Amm.
Giuseppa Mule Gentiluomo

Il Dirigente ad Interim del 1° Settore
Dott. Raffaele Gallo



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Ufficio Legale

Proposta di Deliberazione ad oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 derivante da sentenza n. 854/2026 emessa dalla Corte di Appello di Palermo Prima Sezione Civile, in favore della Sig.ra Soldano Maria Immacolata e dell'Erario, nel procedimento civile R.G. 1946/2022, nel contenzioso con il Comune di Ribera.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL 1° SETTORE

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
Ribera, 29/06/2026

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL 1° SETTORE
Dott. Raffaele Gallo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Raffaele Gallo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., avendo effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione,

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di bilancio mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno: 2860/2026
Importo : € 20.563,51
Missione : 1
Programma : 11
Titolo : 1
Capitolo/Articolo : 10180801/1
Esercizio : 2026

Impegno: 2861/2026
Importo : € 1.553,58
Missione : 1
Programma : 5
Titolo : 1
Capitolo/Articolo : 10150801/1
Esercizio : 2026

Impegno: 2927/2026
Importo : € 1.853,08
Missione : 1
Programma : 5
Titolo : 1
Capitolo/Articolo : 10150801/1
Esercizio : 2026

Ribera, li 29/06/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Raffaele Gallo



COMUNE DI RIBERA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

(Allegato al Verbale del Collegio dei Revisori n 9 del 27-29/05/2026)

Parere su proposta di deliberazione di C.C. avente come oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 derivante da sentenza n. 854/2026 emessa dalla Corte di Appello di Palermo Prima Sezione Civile, in favore della Sig.ra Soldano Maria Immacolata e dell'Erario, nel procedimento civile R.G. 1946/2022, nel contenzioso con il Comune di Ribera" — importo complessivo € 23.970,17.

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Ribera nelle persone dei signori:

Dott. Clelia Mogavero – Presidente

Dott. Francesco Occhipinti – Componente

Rag. Francesco Vetrano – Componente

Vista la richiesta di parere pervenuta tramite PEC con nota prot. n. 10043 del 15/05/2026 sulla proposta di deliberazione di C.C. avente come oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 derivante da sentenza n. 854/2026 emessa dalla Corte di Appello di Palermo Prima Sezione Civile, in favore della Sig.ra Soldano Maria Immacolata e dell'Erario, nel procedimento civile R.G. 1946/2022, nel contenzioso con il Comune di Ribera", importo complessivo € 23.970,17;

Analizzata la sentenza n. 854/2026 (Rep. n. 728/2026), pubblicata il 31/03/2026, emessa dalla Corte di Appello di Palermo – Prima Sezione Civile nel procedimento R.G. n. 1946/2022, con la quale, in riforma della sentenza Tribunale di Sciacca n. 240/2022 del 19/05/2022, il Comune di Ribera è stato

condannato al pagamento dell'importo complessivo di € 23.970,17 (somma dei tre impegni: € 20.563,51 + € 1.553,58 + € 1.853,08), a fronte delle seguenti statuizioni del p.q.m.: così distinto in:

- accertamento della responsabilità del Comune di Ribera, in relazione al sinistro occorso a SOLDANO Maria Immacolata in data 27/03/2020, nella misura del 50% (concorso di colpa) – punto 1 p.q.m.;
- condanna del Comune al pagamento, in favore della Sig.ra Soldano, di € 17.868,00 a titolo di ristoro per il danno per le lesioni fisiche subite (50% del danno liquidato), oltre interessi legali, i quali, come statuito in sentenza, decorrono dal 31/03/2026 (data di pubblicazione della sentenza) fino al soddisfo;
- Condanna del Comune al rimborso della metà delle spese processuali sostenute da SOLDANO Maria Immacolata per il primo grado di giudizio, che la Corte liquida, per l'intero, in complessivi € 2.540,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.P.A. nella misura di legge, da distrarsi in favore dell'Erario stante l'ammissione della beneficiaria al patrocinio a spese dello Stato – punto 3 p.q.m.;
- Comune al rimborso della metà delle spese processuali sostenute da SOLDANO Maria Immacolata per il giudizio di appello, che la Corte liquida, per l'intero, in complessivi € 2.339,50, di cui € 355,50 per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.P.A. nella misura di legge, in favore della ricorrente.

Preso atto che la Cassazione con ordinanza Sez. II, n. 9385/2019 del 4 aprile 2019 chiarisce che: "Il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali che non contenga la statuizione circa la debenza o anche solo l'esplicita determinazione della percentuale delle spese forfettarie rimborsabili ai sensi dell'art. 13 comma 10 della L. n. 247/2012 e dell'art. 2 del D.M. n. 55/2014 è titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del 15% del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto motivatamente diminuita dal Giudice";

Preso atto, inoltre, che secondo la giurisprudenza consolidata in tema di effetto restitutorio ex art. 336, comma 2, c.p.c., la riforma della sentenza di primo grado comporta il venir meno immediato dell'efficacia esecutiva della stessa e l'obbligo di restituzione delle somme pagate in esecuzione del provvedimento riformato, con interessi sulla somma da restituire (cfr. orientamento consolidato, Cass. SS.UU. n. 11092/2012; Cass. n. 24531/2017; Cass. n. 20866/2020);

Considerate:

- la Deliberazione di C.C. n. 20 del 20/04/2026 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026/2028;

- la Deliberazione di C.C. n. 21 del 20/04/2026, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 ed allegati;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 24/04/2026 avente ad oggetto: PEG 2026-2028 l'Assegnazione risorse finanziarie ai Dirigenti;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e specificatamente l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, che dispone che gli enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- sentenze esecutive;
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, ...;
- ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Tenuto conto che l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede il rilascio del parere del Revisore su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;

Visti:

- il Regolamento di contabilità;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Finanziario reso in data 15/05/2026;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanziario reso in data 15/05/2026;
- l'attestazione di copertura finanziaria con la quale si dà atto del permanere degli equilibri di bilancio alla luce dell'adozione della deliberazione in esame;

Constatato che nella proposta di deliberazione consiliare si prevede di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi del TUEL, art. 194, comma 1, lett. a), per l'importo complessivo di € 23.970,17 come segue:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Esercizio
€ 20.563,51	1	11	1	10180801/1	2026
€ 1.553,58	1	5	1	10150801/1	2026
€ 1.853,08	1	5	1	10150801/1	2026

in ragione dei seguenti calcoli:

A) Quota in favore della Sig.ra Soldano Maria Immacolata – € 22.117,09

Voce	Calcolo	Importo
Capitale del danno (50%)	€ 17.868,00	€ 17.868,00
Interessi legali dal 31/03/2026 al 31/05/2026 (61 giorni)	$17.868,00 \times 1,60\% \times 61/365$	€ 47,78
Subtotale danno (A)		€ 17.915,78

B) Rimborso somme corrisposte dalla Sig.ra Soldano Maria Immacolata al Comune – € 2.837,13

Voce	Fondamento	Importo
Rimborso somme corrisposte dalla Sig.ra Soldano al Comune in esecuzione della sentenza di primo grado, giusta reversale n. 1938 del 26/04/2023	art. 336 c.p.c.	€ 2.611,30
Interessi legali (e marginale rivalutazione) 21/04/2023 – 31/05/2026	art. 1282 c.c.	€ 225,83
Subtotale voce restitutoria (B)		€ 2.837,13

Voce dovuta a titolo di effetto restitutorio ex art. 336, comma 2, c.p.c., quale conseguenza automatica della riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Sciacca n. 240/2022 (in esecuzione della quale la Sig.ra Soldano aveva già versato la somma al Comune).

C) Rimborso del 50% delle spese di lite del giudizio di Appello – € 1.364,18

Voce	Calcolo	Importo
Compensi (50% di € 1.984,00)	base imponibile	€ 992,00
Spese generali forfettarie 15%	$15\% \times 992,00$	€ 148,80
C.P.A. 4%	$4\% \times (992,00 + 148,80) = 4\% \times 1.140,80$	€ 45,63
Esborsi (50% di € 355,50) – fuori imponibile fiscale	$50\% \times 355,50$	€ 177,75
I.V.A. 22% – in concreto NON dovuta	avv. distrattaria in regime forfettario RF02	€ 0,00
Subtotale appello (C) – in favore della ricorrente		€ 1.364,18

D) Spese di lite primo grado – distrazione all'Erario

Liquidate dalla Corte "per l'intero" in € 2.540,00. Il 50% (€ 1.270,00) costituisce la base imponibile per il calcolo delle voci accessorie.

Voce	Calcolo	Importo
Compensi (50% di € 2.540,00)	base imponibile	€ 1.270,00
Spese generali forfettarie 15%	$15\% \times 1.270,00$	€ 190,50
C.P.A. 4% (Cassa Forense)	$4\% \times (1.270,00 + 190,50) =$ $4\% \times 1.460,50$	€ 58,42
I.V.A. 22%	$22\% \times (1.270,00 + 190,50 +$ $58,42) = 22\% \times 1.518,92$	€ 334,16
Subtotale primo grado (B) – distratto all'Erario		€ 1.853,08

Riepilogo complessivo debito fuori bilancio

Componente	Beneficiario	Fondamento	Importo
(A) Danno + interessi al 31/05/2026	Soldano	punto 2 p.q.m.	€ 17.915,78
(B) Rimborso somme già versate + interessi	Soldano	art. 336 c.p.c.	€ 2.837,13
(C) Spese di lite appello (50%)	Soldano	punto 4 p.q.m.	€ 1.364,18
Subtotale quota Soldano (A+B+C)			€ 22.117,09
(D) Spese di lite primo grado (50%)	Erario	punto 3 p.q.m.	€ 1.853,08
Subtotale quota Erario (D)			€ 1.853,08
TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO			€ 23.970,17

Il Collegio, riprendendo la nota del Procuratore regionale Corte dei Conti n. 261 del 16.11.2022, avente ad oggetto "Delibere di riconoscimento debiti fuori bilancio", in riferimento alle delibere di riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 23, comma 5, L. 289/2002, indirizzata ai Segretari generali e comunali delle città metropolitane e dei comuni di Sicilia, rappresenta che le delibere suddette dovranno essere accompagnate da una relazione dettagliata sui fatti a firma del Segretario generale e comunale nella quale siano evidenziate le circostanze di fatto e di diritto che hanno determinato l'insorgere del debito fuori bilancio, e successivamente con la nota del 23 febbraio 2023, il Procuratore regionale Corte dei Conti, avente ad oggetto "Trasmissione delibere di riconoscimento di debiti fuori bilancio", invita ad attenzionare il contenuto delle suddette note meglio identificate in precedenza nelle diverse istruttorie e allegarle alle proposte trasmesse all'organo di revisione.

L'Organo di Revisione ricorda, altresì, che secondo la giurisprudenza contabile, la corretta istruttoria della proposta di riconoscimento dei debiti fuori bilancio richiede l'accertamento della riconduzione del debito all'interno di una delle fattispecie tipizzate, l'individuazione dei mezzi di copertura e la riconduzione

dell'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente; essa richiede, inoltre, l'accertamento delle cause che hanno originato l'obbligo di pagamento, non solo al fine di evidenziare eventuali responsabilità (il cui accertamento è demandato alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti), ma anche per individuare puntuali misure correttive, anche di tipo organizzativo a presidio dei fenomeni che hanno generato la fattispecie di debito fuori bilancio, e poter incidere sulle eventuali sacche di inefficienza. L'esigenza di un'istruttoria non può essere superata nemmeno nell'ipotesi di riconoscimento del debito da sentenza, in cui il consiglio – non potendo entrare nel merito del diritto e del quantum – deve accertare le cause che hanno condotto sul piano organizzativo e gestionale all'instaurarsi del contenzioso, per individuare misure organizzative tese al recupero di efficienza.

Il Collegio, inoltre, rammenta che la Sezione regionale di controllo per il Lazio, con deliberazione n. 80/2020/PRSE, ha ancora una volta evidenziato come la procedura di riconoscimento di un debito fuori bilancio debba essere immediatamente successiva al momento in cui si ha notizia della sussistenza dello stesso. In coerenza con il principio di diritto enunciato dalla Sezione delle Autonomie che, con deliberazione n. 21/SEZAUT/2018/QMIG, ha statuito che "ai fini di una corretta gestione finanziaria, l'emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portato tempestivamente al Consiglio dell'Ente per l'adozione dei necessari provvedimenti quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell'art. 194, comma 1 del TUEL, ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall'art. 193 comma 3 e 194 commi 2 e 3 del medesimo testo unico".

Anche la Corte dei conti, Sez. reg. di controllo per l'Emilia-Romagna, nella più recente delib. n. 107/2022/PRSE del 28 luglio, ha ribadito che il debito fuori bilancio è la "obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali". I giudici contabili hanno evidenziato che, in applicazione dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio del bilancio, l'ente, senza attendere l'annuale adempimento di cui all'art. 193 del TUEL con cui l'organo consiliare provvede a dare atto con delibera del permanere degli equilibri generali di bilancio, ha l'obbligo di adottare tempestivamente i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio onde evitare la formazione di oneri aggiuntivi che potrebbero determinare un danno erariale.

L'Organo di Revisione evidenzia che la formazione di debiti fuori bilancio costituisce l'indice della difficoltà dell'ente di governare correttamente i procedimenti di spesa nel rispetto delle norme previste dal TUEL e, in particolare nei casi di sentenze esecutive, quando il fenomeno assume dimensioni rilevanti e reiterate emergendo anche in più esercizi finanziari, è presumibile la difficoltà dell'amministrazione di un corretto esercizio dell'azione amministrativa che dà adito a un probabile o possibile contenzioso con ogni inevitabile conseguenza, anche di aggravio di spesa, in caso di soccombenza; il Collegio invita l'Ente a un costante

monitoraggio degli stessi al fine di pervenire a un completo censimento nel registro contenzioso, aggiornato con i relativi gradi di rischio di soccombenza, al fine anche di prevenire ulteriori e ingiustificati oneri aggiuntivi.

Rilevato che, all'esito dell'istruttoria:

- le voci ricomprese nella proposta risultano matematicamente coerenti con i punti 2, 3 e 4 del p.q.m. della sentenza n. 854/2026; la voce relativa alla restituzione delle somme già corrisposte dalla Sig.ra Soldano al Comune in esecuzione della sentenza di primo grado (€ 2.611,30, oltre interessi/rivalutazione € 225,83) trova fondamento nell'effetto restitutorio ex art. 336, comma 2, c.p.c., quale automatica conseguenza della riforma della sentenza prodromica;
- sussiste un disallineamento di € 189,40 nella ripartizione tra il capitolo 10180801/1 ("danni e risarcimenti", impegno € 20.563,51) ed il capitolo 10150801/1 ("spese legali", impegno € 1.553,58) rispetto alla composizione analitica delle voci sopra richiamate (somme spettanti alla Sig.ra Soldano: € 17.915,78 + € 2.837,13 + € 1.364,18 = € 22.117,09), in quanto una quota parte degli interessi/rivalutazione (€ 189,40 su € 225,83) risulta imputata sul capitolo "spese legali" anziché sul capitolo "danni"; appare opportuno che il Dirigente del Settore Finanziario espliciti il criterio di ripartizione adottato;
- la proposta non richiama espressamente l'art. 336, comma 2, c.p.c. quale fondamento giuridico della voce restitutoria; appare opportuna l'integrazione del corpo motivazionale della deliberazione consiliare;
- «Si rileva che, agli atti, è prodotto un Atto di cessione del credito ex art. 1260 c.c. del 09.04.2026 tra l'Avv. Vincenzo Parinisi (cedente) e l'Avv. Patrizia Marrone (cessionaria), avente ad oggetto un asserito «credito di € 1.376,14 derivante dalla sentenza n. 854/2026». L'atto, regolare nei requisiti formali (sottoscrizioni, documenti di identità allegati, data certa per il tramite della PEC al Comune), presenta tuttavia profili di irrilevanza per il Comune di Ribera, in quanto:
 - (a) il dispositivo della sentenza n. 854/2026, al punto 4 (giudizio di appello), liquida le spese «in favore della ricorrente» (Sig.ra Soldano), senza distrazione ex art. 93 c.p.c. agli avvocati; il credito verso il Comune è dunque di titolarità esclusiva della Sig.ra Soldano e non degli avvocati;
 - (b) l'importo indicato nella cessione (€ 1.376,14) non corrisponde all'importo dovuto in base al dispositivo della sentenza ed al regime forfettario dell'Avv. distrattaria (importo corretto: € 1.364,18);
 - (c) la legittimazione dell'Avv. Marrone ad incassare in luogo della Sig.ra Soldano deriva dalla dichiarazione di autorizzazione resa dalla Sig.ra Soldano stessa con PEC prot. 7570/2026 (mandato all'incasso ex art. 1188 c.c.), e non dalla cessione del credito tra avvocati. Pertanto, il Collegio raccomanda al Dirigente del Settore Finanziario di procedere alla liquidazione delle spese del giudizio di appello in favore dell'Avv. Marrone in base all'autorizzazione della Sig.ra Soldano e per l'importo di € 1.364,18, dando atto della irrilevanza dell'atto di cessione del credito Parinisi-Marrone ai fini del rapporto debitorio del Comune.»
- alla proposta non risulta allegata la relazione dettagliata sui fatti a firma del Segretario generale ai sensi delle note del Procuratore regionale Corte dei Conti per la Regione Siciliana n. 261 del 16.11.2022 e del 23.02.2023;

Il Collegio, limitatamente alle proprie competenze, salvo quanto sopra esplicitato,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE CON RILIEVI

per quanto di propria competenza, sul riconoscimento del debito fuori bilancio, inerente alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente come oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 derivante da sentenza n. 854/2026 emessa dalla Corte di Appello di Palermo Prima Sezione Civile, in favore della Sig.ra Soldano Maria Immacolata e dell'Erario, nel procedimento civile R.G. 1946/2022 (R.G. interno comunale 886/2025), nel contenzioso con il Comune di Ribera", importo complessivo € 23.970,17, subordinato all'accoglimento dei rilievi sopra formulati e, in particolare, all'integrazione del corpo motivazionale della proposta deliberativa con il fondamento giuridico ex art. 336, comma 2, c.p.c. della voce restitutoria, all'esplicitazione del criterio di ripartizione tra i capitoli 10180801/1 e 10150801/1 della quota interessi/rivalutazione, ed all'allegazione della relazione dettagliata sui fatti a firma del Segretario generale.

Il Collegio dei Revisori

rammenta che la consistenza dei debiti fuori bilancio, riconosciuti nel corso dell'esercizio, concorre a determinare un parametro di deficitarietà strutturale, come previsto dal D.M. del 28/12/2018;

ricorda che ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 le deliberazioni consiliari di riconoscimento di debiti fuori bilancio dovranno essere trasmesse alla Procura della Corte dei Conti;

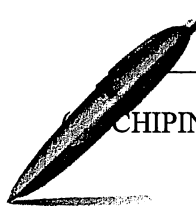
invita, pertanto, il Segretario Generale a trasmettere copia della delibera alla Procura della Corte dei Conti e a inviare ricevuta della trasmissione allo scrivente Collegio.

Lì 29/05/2026

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Firmato digitalmente da
Clelia Mogavero
CN = Clelia Mogavero
C = IT

(MOGAVERO Dott.ssa CLELIA – Presidente)

 Firmato digitalmente da:
Occhipinti Francesco
Firmato il 29/05/2026 13:44
Serial: 6322340
CHIPINTI, FRANCESCO (Componente)
Valido dal 05/01/2026 al 05/01/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

(VETRANO Rag. FRANCESCO – Componente)

FRANCESCO
VETRANO
29.05.2026
14:05:41
GMT+02:00



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE

Avv. Rita Zicari

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Giusy Di Grado

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Leonardo Misuraca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____ Prot. n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Leonardo Misuraca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/07/2026

() Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

(☒) Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Ribera, li 07/07/2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Leonardo Misuraca

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE *

Dott. Leonardo Misuraca

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.